

## FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO

### PARERE N. 24 DEL 14.11.2011

#### *IL QUESITO*

Si chiede se l'indennità sostitutiva delle ferie abbia natura retributiva oppure risarcitoria, e quali conseguenze ne derivano.

\* \* \*

Come è noto **se le ferie maturate non vengono godute** il lavoratore ha diritto alla **c.d. indennità per ferie non godute** (peraltro, il legislatore ha ormai previsto che le ferie possono essere sostituite dall'indennità in questione solo per la quota residua alla fine del rapporto: art. 10, co. 2, d.lgs. n. 66 del 2003).

Circa la natura dell'indennità sostitutiva delle ferie, la giurisprudenza è divisa in due orientamenti nettamente differenti.

**A)** Una parte della giurisprudenza, le attribuisce **natura retributiva applicando quindi una prescrizione quinquennale e l'imponibilità fiscale e previdenziale.**

La Suprema Corte ha infatti affermato che *“Le erogazioni pecuniarie dovute per ferie e riposi non goduti hanno carattere non risarcitorio ma retributivo e, pertanto, il relativo diritto del lavoratore - dovendo esse avvenire con la stessa periodicità della normale retribuzione relativa al periodo cui si riferiscono - soggiace alla prescrizione quinquennale (art. 2948, n. 4, c. c.) e non già alla prescrizione decennale, la quale, a differenza della prima, decorre, in ogni caso, anche in pendenza del rapporto di lavoro”* (Cass. 16 febbraio 1989, n. 927, in *Mass. giur. lav.*, 1989, p. 196; v. anche Cass. 9 marzo 1981, n. 1331, in *Giust. civ.*, 1981, I, p. 1659; Cass. 27 agosto 2003, n. 12554, Cass. 21 agosto 2003, n. 12311, Cass. 9 novembre 2002, n. 15776, Cass. 3 aprile 2004, n. 6607, Cass. 10 maggio 2010, n. 11262).

Se si accoglie tale posizione (natura retributiva della indennità), la decorrenza della prescrizione – durante il rapporto di lavoro oppure alla fine di esso – dipende dal numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. Infatti, secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. 29 aprile 1971, n. 86, *ivi*, 1971, p.120), la prescrizione si consuma durante il rapporto di lavoro soltanto se il lavoratore è assistito dalla c.d. tutela reale, cioè dall'art. 18 St. lav. Viceversa, se non si applica l'art. 18 St. lav., il dipendente non è considerato libero di chiedere le proprie spettanze (per il timore del licenziamento) e quindi la prescrizione quinquennale inizia a decorrere soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Sotto il profilo contributivo, poi, la giurisprudenza che attribuisce natura retributiva alla suddetta indennità, ha stabilito che *“l'indennità sostitutiva di ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previdenziale a norma dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, sia perché, essendo*

*in rapporto di corresponsività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo e gode della garanzia prestata dall'art. 2126 cod. civ. a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore sia perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio - oggi pur escluso dal sopravvenuto art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003, come modificato dal d.lgs. n. 213, del 2004, in attuazione della direttiva n. 93/104/CE - non escluderebbe la riconducibilità all'ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dal citato art. 12, costituendo essa comunque un'attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nella elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione.” (Cass. Civ. 10 maggio 2010, n. 11262; v. anche Cass. 10 agosto 1995, n. 8791, in *Mass. giur. lav.*, 1995, 757)*

Anche l'Inps si è espresso a tal proposito, affermando l'obbligatorietà della contribuzione sul compenso per le ferie non godute (v. le Circ. INPS del 7 ottobre 1999 n. 186 e 15 gennaio 2002 nn. 15 e 15 bis, confermate dal messaggio INPS 8 ottobre 2003 n. 118).

**B)** Altra parte della giurisprudenza, invece, attribuisce all'indennità sostitutiva delle ferie **natura risarcitoria**, in quanto correlata ad un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, **la quale quindi soggiace alla prescrizione di 10 anni** prevista dall'art. 2946 c.c., che **decorre in ogni caso durante il rapporto di lavoro** (indipendentemente dal numero di dipendenti occupati dalla Società).

La Suprema Corte ha infatti affermato – anche nell'ultima decisione adottata in materia – che **"l'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti ha natura non retributiva ma risarcitoria e, pertanto, è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente anche in pendenza del rapporto di lavoro"** (così Cass. 11 maggio 2011, n. 10341, in *Foro it.*, 2011, n. 7-8, I, col. 2044; in precedenza v. Cass. 29 aprile 2009, n. 9999, Cass. 7 marzo 2002, n. 3298, Cass. 24 dicembre 1997, n. 13039, Cass. 13 marzo 1997, n. 2231, Cass. 16 luglio 1992, n. 8627, Cass. 27 agosto 2003, n. 12580, Cass. 24 ottobre 2000, n. 13980, Cass. 5 maggio 2000, n. 5624).

Secondo tale tesi, quindi, **il diritto alla indennità per le ferie non godute si prescrive nel termine di 10 anni** che decorre sempre durante il rapporto di lavoro.

Accogliendo tale posizione, la Suprema Corte ha anche stabilito che **"l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura risarcitoria, con conseguente esclusione dall'obbligo della contribuzione: essa, infatti, è correlata a un inadempimento del datore di lavoro dell'obbligazione contrattuale di concedere le ferie, ed è finalizzata a indennizzare il lavoratore per il danno subito a seguito del mancato ristoro delle energie psicofisiche, funzione che pacificamente le ferie assolvono."**(Cass. Civ. 27 agosto 2003, n. 12580 in *Guida lav.*, 2003, 39, 55).

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

- Art. 10, d. lgs. n. 66 del 2003;
- Circ. INPS 7 ottobre 1999 n. 186;
- Circ. INPS 15 gennaio 2002 nn. 15 e 15 bis;
- Messaggio INPS 8 ottobre 2003 n. 118.

## RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

- Cass. 16 febbraio 1989, n. 927, in *Mass. giur. lav.*, 1989, p. 196;
- Cass. 9 marzo 1981, n. 1331, in *Giust. civ.*, 1981, I, p.1659;
- Cass. 27 agosto 2003, n. 12554;
- Cass. 21 agosto 2003, n. 12311, in *Mass. giur. lav.*, 2003, 941;
- Cass. 9 novembre 2002, n. 15776, in *Foro It.*, 2003, I, 491;
- Cass. 3 aprile 2004, n. 6607, in *Mass. giur. lav.*, 2004, 551;
- Corte Cost. 29 aprile 1971, n. 86, *ivi*, 1971, p.120;
- Cass. Civ. 10 maggio 2010, n. 11262;
- Cass. 10 agosto 1995, n. 8791, in *Mass. giur. lav.*, 1995, p. 757;
- Cass. 11 maggio 2011, n. 10341, in *Foro it.*, 2011, n. 7-8, I, col. 2044;
- Cass. 29 aprile 2009, n. 9999, in *Foro it.*, 2009, I, 2352;
- Cass. 7 marzo 2002, n. 3298, in *Arch. Civ.*, 2003, 78;
- Cass. 24 dicembre 1997, n. 13039, in *Notiz. giur. lav.*, 1998, 102;
- Cass. 13 marzo 1997, n. 2231 in *Notiz. giur. lav.*, 1997, 378;
- Cass. 16 luglio 1992, n. 8627;
- Cass. 24 ottobre 2000, n. 13980, in *Lav. nella giur.*, 2001, 144;
- Cass. 5 maggio 2000 n. 5624;
- Cass. Civ. 27 agosto 2003, n. 12580 in *Guida lav.*, 2003, 39, 55.

**Fondazione Studi**  
**Il Coordinamento Scientifico**